



Regolamento 19 giugno 2008, n.19

Regolamento relativo a visite di docenti o esperti operanti all'estero

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento, nel quadro delle iniziative adottate dall'Università degli Studi di Messina (d'ora innanzi: Università) al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali, disciplina le procedure per la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università di professori, ricercatori ed esperti di elevata qualificazione, appartenenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione non italiani chiamati, di norma in esecuzione di convenzioni stipulate dall'Università con le istituzioni e gli enti stessi, a svolgere la propria attività didattica o di ricerca presso l'Università.

Le visite di docenti o esperti possono essere di lungo ovvero di corto periodo. Le prime si hanno in caso di soggiorno presso l'Università per un periodo di tempo oscillante da un minimo di dieci giorni ad un semestre; le seconde sono relative ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a dieci giorni.

Gli studiosi ed esperti possono rivestire la qualità di *Visiting Professor* ovvero di *Visiting Researcher*, a seconda che svolgano, rispettivamente, attività didattica formativa (sotto forma di lezioni, seminari, conferenze) nell'ambito di un corso di studi attivato presso l'Università ovvero attività di ricerca in cooperazione con studiosi dell'Università, in seno ad una struttura dipartimentale o interdipartimentale dell'Università stessa.

La qualità di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* è rinnovabile.

Art. 2 Procedure

Entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio di Facoltà ovvero il Consiglio di Dipartimento o di Centro interdipartimentale competente è chiamato a pronunciarsi, su proposta di uno o più docenti dell'Università, in merito alla opportunità della visita dello studioso od esperto operante presso istituzioni od enti non italiani ed al conseguente riconoscimento allo stesso del titolo di *Visiting Professor* ovvero di *Visiting Researcher*. La delibera dovrà contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del visitatore, nonché l'indicazione dell'Università o dell'ente di appartenenza e della struttura presso la quale lo stesso opera;
- b) un *curriculum vitae* del visitatore, che rappresenti in modo chiaro ed esaustivo le competenze professionali maturate, le pubblicazioni e quant'altro offra una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico del visitatore stesso;
- c) le generalità del docente o dei docenti proponenti, corredate di una dettagliata e motivata esposizione delle ragioni che stanno a base della proposta di visita;
- d) la convenzione di cui al precedente art. 1, laddove esistente;

- e) l'attività che il visitatore si prefigge di svolgere ed il periodo della sua permanenza presso l'Università. In particolare, ove si tratti di attività didattica, devono essere analiticamente illustrati gli oggetti e i contenuti della stessa, mentre nel caso si tratti di attività di ricerca deve essere allegata alla delibera una puntuale esposizione del progetto di ricerca;
- f) l'ammontare del contributo richiesto agli organi di governo dell'Università in relazione alla permanenza del visitatore presso l'Università stessa.

La delibera di cui al comma precedente è tempestivamente trasmessa, a cura del Preside ovvero del Direttore della struttura dipartimentale o interdipartimentale interessata, al Rettore, cui compete conferire con decreto il titolo di *Visiting Professor* ovvero di *Visiting Researcher*, a seguito di delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, adottate entro il 31 luglio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il decreto stesso è, quindi, portato a conoscenza del visitatore a cura dell'ufficio per le Relazioni Internazionali dell'Università, unitamente ad una lettera di incarico in cui è specificata l'attività che il visitatore è chiamato a svolgere, il periodo di permanenza presso l'Università, il tipo (compenso o rimborso spese) e l'ammontare del contributo previsto.

Art. 3 Finanziamento

Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove la più ampia mobilità degli studiosi, destinando congrue risorse finanziarie allo scopo.

In vista di una ottimale distribuzione delle risorse, gli organi di governo dell'Università possono avvalersi del supporto tecnico offerto da una Commissione, composta di norma dai delegati del Rettore per l'internazionalizzazione, la didattica e la ricerca.

La Commissione terrà in ogni caso conto:

- a) della tipologia di visita;
- b) della esistenza, o no, di una convenzione tra l'Università ed altra Università o ente di ricerca operante all'estero, volta a favorire la mobilità di docenti o esperti;
- c) delle ragioni di ordine didattico e scientifico rappresentate dalle strutture richiedenti, avuto particolare riguardo alla personalità scientifica del visitatore, quale testimoniata dal *curriculum vitae*, ed al programma delle attività didattiche o di ricerca che il visitatore stesso sarà chiamato a svolgere presso l'Università, nonché ai positivi effetti conseguibili circa la promozione della didattica e lo sviluppo della ricerca scientifica;
- d) dell'esigenza di assicurare un'ampia ed equilibrata distribuzione dei contributi tra le strutture stesse, nonché tra le aree scientifico-disciplinari in cui si articola l'organizzazione dell'Università

I contributi finanziari messi a disposizione dall'Università si considerano comprensivi delle ritenute stabilite per legge a carico dell'Università stessa, per il caso che non si abbia convenzione tra quest'ultima e l'ente di provenienza del visitatore al fine di evitare doppi oneri fiscali imposti dallo Stato italiano e dallo Stato in cui risiede il visitatore, nonché degli eventuali oneri assicurativi richiesti per lo svolgimento delle attività cui il visitatore è chiamato, laddove non risultino a carico dell'Università o dell'ente cui questi appartiene.

È facoltà del visitatore optare tra un rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, puntualmente documentate, nei limiti del contributo offerto dall'Università, e il godimento del contributo stesso, indipendentemente dal fatto che sia maggiore, minore o equivalente rispetto alle spese suddette.

Le strutture ospitanti possono integrare, ove necessario, con propri fondi il contributo offerto dall'Università.

Art. 4 **Attività**

A conclusione della sua permanenza presso l'Università, il visitatore è tenuto a presentare al Preside della Facoltà o al Direttore della struttura dipartimentale o interdipartimentale ospitante una relazione che illustri l'attività svolta e l'arricchimento dalla stessa offerto alla didattica ovvero il contributo dato allo sviluppo della ricerca scientifica dell'Università. La relazione è portata a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il visitatore sia impedito di svolgere del tutto o in parte l'attività per la quale è stato chiamato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.